

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

ART. 1 – FINALITA' DELLA SELEZIONE

In esecuzione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47 e della deliberazione della Giunta Regionale n. ___ del _____, è richiesta agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse per interventi di edilizia scolastica Comuni, e Unioni Territoriali Intercomunali. Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici ovvero edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.

In particolare, sono ammesse alla presente selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie d'intervento nell'ordine di seguito indicato:

- a)** interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l'adeguamento sismico non sia economicamente conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di un vincolo di tutela ai sensi del DLgs. 42/2004);
- b)** interventi di adeguamento impiantistico per l'eliminazione di rischi, per l'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio e ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio;
- c)** ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche (da dimostrare adeguatamente);
- d)** interventi diversi dai precedenti, purché l'Ente dichiari che l'immobile sia conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, nonché di bonifica o messa in sicurezza da contaminazioni da amianto.

Si precisa che, qualora siano candidate proposte di tipologia diversa da quelle di cui alla lett. *a)*, il richiedente dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione (indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2):

- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;
- per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3, costruiti prima del 1984 che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento.

Per gli edifici esistenti ricadenti in zona sismica 3, progettati secondo le norme vigenti successivamente al 1984, il richiedente dovrà dichiarare che la struttura è stata realizzata conformemente alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione.

La predetta documentazione dev'essere prodotta alla Regione e, unitamente alla verifica che i dati relativi all'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica, costituisce il presupposto dell'inserimento nella programmazione triennale.

ART. 4 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

- 1) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) relativi a edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali il proponente non abbia effettuato, ovvero non s'impegni ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto ministeriale di autorizzazione al finanziamento. Nel caso in cui il proponente si impegni ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica, gli interventi saranno ammessi, ma non finanziati fino all'effettuazione della verifica;
- 3) che prevedano opere di sistemazione a verde e arredo urbano e viabilità, ancorché di aree pertinenti scolastiche;
- 4) relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
- 5) già destinatari, per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, ad eccezione della possibilità di cofinanziamento dell'opera con fondi propri o con il Conto Termico 2.0.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Per inoltrare utilmente le proprie proposte, i soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse (utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione), allegando le schede stampate da ResysWeb¹, e le eventuali relazioni tecniche ed economiche a seconda dei casi di seguito specificati:

- a)** in caso d'intervento di adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, analisi della vulnerabilità sismica o dichiarazione d'impegno ad effettuare l'analisi entro i termini previsti dall'art. 20-bis,

¹ Il numero degli allievi frequentanti l'edificio sarà desunto dall'Anagrafe delle istituzioni 2017/2018 fornita dal Ministero dell'Istruzione.

comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto ministeriale di autorizzazione al finanziamento, con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di cui all'articolo 6 del presente avviso;

- b)** nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente economicamente, la relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo manufatto;
- c)** nel caso di richiesta di tipologia d'intervento diversa da quelle di cui all'art. 3, punto *a*), dovrà essere allegata la documentazione (indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2):
 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;
 - nel caso di edificio ricadente in zona 3, per gli edifici costruiti prima del 1984 che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento.Per gli edifici progettati secondo le norme vigenti successivamente al 1984, nel caso di edificio ricadente in zona 3, il richiedente dovrà dichiarare che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione.
- d)** eventuale dichiarazione che l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza (da indicare quali e con quali finanziamenti), rimaste incomplete;
- e)** eventuale determina di approvazione del progetto;
- f)** nel caso, impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento;
- g)** eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti;
- h)** ulteriore documentazione sulla base degli ulteriori criteri regionali scelti.

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte progettuali è demandata al Servizio edilizia scolastica ed universitaria, che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri.

A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento – max 100 punti

- 1)** interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti e di miglioramento sismico: 50 punti massimi attribuibili come segue:

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = 50 \quad \text{per } I_R \leq 0.2$$

$$P = \frac{400 - 500I_R}{6} \quad \text{per } 0.2 < I_R < 0.8$$

$$P = 0 \quad \text{per } I_R \geq 0.8$$

I_R rappresenta l'indice di rischio e viene valutato come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3728 e smi condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio LC2, I_R è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici_di_rischio.xls
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b) il punteggio attribuito è: 3 punti

2) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità (messa a norma) dalla lettera b) a d), di cui all'art. 3 del presente avviso: punti 40

- 2.1. interventi di adeguamento impiantistico e funzionale finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità: massimo punti 28, assegnati per le seguenti problematiche (cumulabili fra loro):
 - a. interventi per la riduzione del rischio d'incendio: punti 20;
 - b. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: punti 8;
- 2.2. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: punti 5
- 2.3. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: punti 5
- 2.4 intervento di eliminazione di rischi da contaminazione di amianto: punti 2;

3) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche adeguatamente dimostrate: 8 punti;

4) interventi diversi dai precedenti: 2 punti.

B. Ulteriori criteri – max 100 punti

- a) livello di progettazione: massimo punti 20, in base ai seguenti casi (non cumulabili):
 - punti 1: in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - punti 10: in caso di disponibilità del progetto definitivo;
 - punti 20: in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità;
- b) popolazione scolastica beneficiaria: massimo punti 40, in base ai seguenti casi:
 - punti 5 in caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità;

- punti 20 in caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità;
- punti 25 in caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità;
- punti 30 in caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità;
- punti 35 in caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità;
- punti 40 in caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità;

c) sostenibilità economica: punti 10:

- per i progetti di nuova costruzione, che rientrano in un costo parametrico pari a 1500 euro mq massimo, per edifici strutturati ai sensi del DM 1975 con un aumento dimensionale entro la percentuale del 10%, rapportato agli attuali utenti.

d) altre circostanze premianti: massimo punti 10, in base ai seguenti casi (cumulabili):

- punti 3 in caso di completamento di lavori non ultimati;
- punti 3 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva;
- punti 4 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.

e) chiusura dell'edificio disposta da autorità competente: 5 punti

f) il ricorso al conto termico 2.0: 10 punti

g) cofinanziamento dell'Ente superiore del 10%: 5 punti

A parità di punteggio saranno valutati la zona sismica e il numero degli allievi frequentanti, la data di approvazione del progetto di medesimo livello.

Terminato l'esame delle proposte pervenute, il Servizio procede a redigere apposita graduatoria, che, una volta approvata dai competenti organi regionali, è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la relativa approvazione e per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020.

Per la formazione del Piano 2018 saranno ritenuti ammissibili a finanziamento:

- per gli Enti locali sotto i 15.000 abitanti ad un massimo di un progetto,
- per gli Enti locali tra i 15.000 e i 30.000 abitanti, ad un massimo di due progetti
- per gli Enti locali sopra i 30.000 abitanti ad un massimo di 3 progetti.

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

ART. 7 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI

La graduatoria è utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica.

La graduatoria è soggetta ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020. In tale sede si procede alla revisione in base alla verifica sismica che è intervenuta o all'avanzamento del livello progettuale.

La Regione si riserva, in ogni caso, di non seguire l'ordine di graduatoria e/o di individuare interventi al di fuori della stessa, nel caso in cui vengano definite linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, tali da non consentire il rispetto della graduatoria stessa.

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento e/o integrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati contenuti nelle proposte presentate saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003. Il Responsabile del trattamento è il dott. Lucio Beltrame.

Responsabile del procedimento è il dott. Lucio Beltrame

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:

Fabiana Tosolini – tel. 0432/555003 – mail: fabiana.tosolini@regione.fvg.it

Lucia Gabriela Magris – tel. 0434/231479 – mail: luciagabriela.magris@regione.fvg.it

Arianna Ceroi – tel. 0481/386384- mail: arianna.ceroi@regione.fvg.it

Sono inoltre a disposizione anche:

- Oscar Abbondanza tel. 040/3774639 – mail: oscar.abbondanza@regione.fvg.it
- Rita Contento tel. 040/3774931 – mail: rita.contento@regione.fvg.it

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE